



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 96 del 07-02-2024

**Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA PARTE STABILE E PARTE
VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE
NON DIRIGENTE ANNO 2024-ART. 79 CCNL 16.11.2022**

GIUSTO decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109 comma 2 del D. lgs 267/2000.

VISTI:

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- il decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28/12/2023 avente per oggetto "ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2024-2026
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2023 avente per oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO" e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2024 avente ad oggetto: "ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PERIODO 2024-2026 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)" e successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Codice di comportamento del personale dipendente;
- il D. Lgs.196/2003 e il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019 - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679, G.U. 04/05/2016;
- l'art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- il combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 02/07/2019 n. 951 e sottoscritto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- l'art. 23 comma 1 lett b) e l'art.26, del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024- 2026 ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021. Approvazione;

PREMESSO CHE:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO il comma 7 dell'art. 79 ed il comma 4 dell'art. 80 del CCNL 2019-2021 in cui si evidenzia rispettivamente che la disciplina della costituzione/utilizzo dei fondi previsti dai suddetti articoli decorre dall'anno 2023;

DATO ATTO altresì che il valore delle progressioni economiche si aggiorna automaticamente con i valori dei nuovi tabellari e secondo quanto previsto dall'art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 147 del 15/12/2022 avente ad oggetto "Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi e individuazione rappresentanti dell'amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale" con la quale è stata nominata, a seguito entrata in vigore del nuovo CCNL 2019-2021, la delegazione trattante;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. N. 135 DEL 30/11/2023 avente a oggetto: "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023" è stato deliberato:

"per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui trascritte;

1. *di fornire alla parte datoriale in seno alla Delegazione Trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 147 del 15/12/2022, i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativa al triennio 2023-2025, nonché per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 e seguenti:*
 - a) *i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione dovranno essere al centro di tutte le politiche di incentivazione, in adesione ad un principio di meritocrazia;*
 - b) *costituisce obiettivo specifico accrescere le professionalità e l'impegno dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi generali ed i miglioramenti dei servizi a favore dei cittadini contenuti negli strumenti di programmazione dell'Ente, rispettando il principio di corrispettività sancito dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001;*

- c) *corrisponde ad esigenze di efficienza dell'azione amministrativa rimodulare i criteri di misurazione delle performance per adeguarli alle esigenze di individuazione di parametri ed indicatori adeguati alle richieste espresse dalla stessa Amministrazione, di fornire un servizio attento ed immediato al cittadino;*
- d) *definizione di criteri per l'erogazione dei compensi e delle indennità contrattuali sulla base del riconoscimento del merito, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte;*
- e) *destinazione dell'importo pari a:*
- € 3.000,00 per le progressioni orizzontali 2023 (n. 1 Area degli Operatori Esperti, n. 1 Area degli Istruttori, n. 1 Area Funzionari ed EQ);
 - **€ 3.750,00 per le progressioni orizzontali 2024 (n. 1 Area degli Operatori Esperti, n. 2 Area degli Istruttori, n. 1 Area Funzionari ed EQ);**
 - € 3.750,00 per le progressioni orizzontali 2025 (n. 1 Area degli Operatori Esperti, n. 2 Area degli Istruttori, n. 1 Area Funzionari ed EQ);
- salvo eventuali modifiche e fermo restando le disponibilità di bilancio;*
- f) *utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, per il pagamento delle indennità necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;*
- g) *stanziare la somma di € 13.000,00 per l'anno 2023 e **€ 13.500,00 rispettivamente per gli anni 2024 e 2025** per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL 16/11/2022, salvo eventuali modifiche e fermo restando le disponibilità di bilancio;*
- h) ***stanziare la somma di € 1.750,00** rispettivamente per gli anni 2023, **2024** e 2025 per compensare attività esposte a rischio e disagio nonché attività maneggio valori ai sensi dell'art. 70 bis CCNL 21/05/2018 e 84 bis CCNL 16/11/2022), salvo eventuali modifiche e fermo restando le disponibilità di bilancio;*
- i) *utilizzo della restante quota del fondo una volta definito l'importo da liquidare delle indennità, unitamente alle risorse di parte variabile, per il finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale. Le risorse destinate alla performance dovranno essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/piano della performance per il periodo 2023, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance vigente e dal contratto decentrato normativo;*
2. *di dare atto che il personale al 31/12/2023, rispetto al 31/12/2018, ha subito un decremento ai fini dell'adeguamento del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2023, ma che come stabilito dalla circolare 13/05/2020 di precisazioni sul D.L. n. 34/2019 – crescita – art. 33 comma 2, non deve esserci decurtazione in quanto rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;*
3. *di destinare al Fondo per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 79, commi 2 e 3 del CCNL 16/11/2022, anche le seguenti risorse aggiuntive variabili non soggette al limite:*
- **della quota dello 0,22% del monte salari 2018, da ripartire proporzionalmente tra fondo dei dipendenti e PO/ Elevate Qualificazioni come da penultimo capoverso dell'art. 79 comma 3 (per il 2023 pari ad un totale € 1.861,13, che dovrà essere destinata in quota pari a € 1.318,22 al personale dipendente e quindi al fondo produttività e in quota di € 542,91 allo stanziamento per la retribuzione di risultato 2023 delle PO);**
 - *risparmi fondo straordinario anno precedente - art. 79 comma 2 lett. d) CCNL 16/11/2022 (per il 2023: € 3.453,60)*
 - *risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (Istat – Censimento) - art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 (per il 2023: € 683,84);*

4. *di destinare, sempre per il triennio 2023-2025 e ai sensi dell'art. 79, comma 3 ultimo capoverso, la quota del 0,22% del monte salari anno 2018 (parte fondo dipendenti) a un obiettivo di protezione civile, legato agli interventi in caso di nevicate sul territorio, secondo uno specifico progetto enunciato nella scheda allegata sub A) al presente, precisando che per il progetto non può essere superata la quota del 0,22% (parte fondo dipendenti), mentre le eventuali economie confluiscono nel fondo dipendenti;*
5. *di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2023 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed ii e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006 e ss.mm. ed ii);*
6. *di dare atto che l'importo relativo al compenso inerente le funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ora D.Lgs. 36/2023, verrà quantificato con determinazione del Responsabile dell'Area e allocato all'interno del fondo, visto il principio contabile ancora vigente;*
7. *di dare atto altresì che il fondo produttività verrà adeguato d'ufficio quando saranno quantificate definitivamente le risorse per incentivi funzioni tecniche e le risorse stabili (a seguito cessazioni/assunzioni o chiarimenti ufficiali in merito alla quantificazione);*
8. *di trasmettere tali indirizzi al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica e agli altri membri della medesima delegazione ai fini della contrattazione decentrata anno 2023, all'Ufficio Personale per le determinazioni riguardanti l'integrazione del fondo del trattamento accessorio e per il calcolo e la liquidazione del trattamento accessorio di spettanza."*

RITENUTO pertanto di quantificare le somme relative al fondo risorse variabili, per quanto attiene alla quota dello 0,22% del monte salari 2018, da ripartire proporzionalmente tra fondo dei dipendenti e PO/ Elevate Qualificazioni come da penultimo capoverso dell'art. 79 comma 3 (per il 2024 pari ad un totale € 1.861,13, che dovrà essere destinata in quota pari a **€ 1.318,22 al personale dipendente e quindi al fondo produttività** e in quota di € 542,91 allo stanziamento per la retribuzione di risultato 2024 delle PO);

VISTO CHE:

- con circolare n. 18 del 28/06/2021 – Conto annuale 2020 -del Ministero Economia e Finanze- Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato dall'annualità corrente viene rilevata la tabella 15 riferita alla retribuzione accessoria del Segretario comunale e provinciale, finanziata esclusivamente con risorse di bilancio, per l'anno 2020 , suggerendo di popolare dapprima le voci di destinazione, cioè della retribuzione accessoria effettivamente erogata al Segretario comunale con riferimento a prestazioni rese nell'anno 2020, avendo cura, in caso di segreteria convenzionata, di ripartire le quote a carico di ciascuna amministrazione in base alle quote individuate nel protocollo/accordo stipulato fra le amministrazioni medesime in quanto non rileva quale amministrazione effettua direttamente il pagamento e i diversi meccanismi di rimborso, ma unicamente il riparto del complesso della retribuzione accessoria come formalizzato;
- con la circolare succitata la Rgs ha chiarito che nel limite del trattamento accessorio deve essere considerato anche il Segretario Comunale individuando le seguenti voci stipendiali quale trattamento accessorio:
 - ✓ Retribuzione di posizione
 - ✓ Retribuzione di risultato
 - ✓ Art. 41 c. 4 CCNL 98-01 Magg. Reggenza Pos. dirig o P.O.
 - ✓ Art. 41 c. 5 CCNL 98-01 Galleggiamento funz. Dirig. o P.O.
 - ✓ Art. 45 CCNL 98-01 – Retr. Agg. sedi convenzionate
 - ✓ Art. 44 CCNL 98-01 Comp. Agg. funzioni direttore generale

VISTO CHE, alla luce della circolare succitata, con verbale n. 16 del 06/09/2021 il Revisore del Conto:

- a. ha provveduto alla ri-certificazione, prima dell'invio del Conto annuale 2020, del limite 2016 delle risorse del salario accessorio riferito alla macro-categoria Segretario Comunale, come segue, sulla base della relazione del responsabile dell'Area economica finanziaria, inserendo tutte le risorse rilevanti a tal fine, da riportare poi scheda SICI del Segretario comunale - cod. LEG428 provvedendo con inserimento della seguente nota nell'apposito campo INF127 (informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione) "Il limite 2016 cod. LEG428 è stato ricalcolato in sede di Conto annuale 2020 inserendo tutte le voci rilevanti a tal fine, come da circolare RGS n. 18/2021 come da verbale del Revisore del Conto":

DESCRIZIONE	Limite 2016
Retribuzione di posizione	€ 7.545,57
Retribuzione di risultato	€ 7.160,34
Art. 41 c. 4 ccnl 98/01 Magg. reggenza pos dirig o po	€ 11.620,28
Art. 45 ccnl 98-01 Retribuzione agg. Sedi convenzionate	€ 9.045,76
TOTALE	€ 35.371,95

- b. ha preso atto che nella Tabella 15(3) alla voce F00D (art. 67 c. 2 lett e) incr. person. trasferito disp. legge) è stata inserita la somma di € 4.241,00 riferito al fondo produttività per l'erogazione del salario accessorio, relativo al dipendente in soprannumero della Provincia di Vicenza trasferito presso il Comune di Sandrigo secondo le modalità definite dal DM 14/09/2015 che finora era stato indicato nelle risorse variabili. Detto importo, comunicato dalla Provincia di Vicenza con note prot. n. 12013 del 14/09/2016 e prot. n. 17253 del 21/12/2016, era relativo ad un dipendente trasferito dalla Provincia di Vicenza al Comune di Sandrigo e per il quale si applicava il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 15/09/2010 ed in particolare l'art. 10 comma 2 che recita:

- "2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, *non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.*
- Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sul risorse relative alle assunzioni.
- I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.";

FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018 RELATIVO AL DIPENDENTE IN SOPRANNUMERO TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI VICENZA SECONDO LE PROCEDURE DI CUI AL DM 14/09/2015	€ 4.240,73
--	------------

VISTO CHE il dipendente in soprannumero della Provincia di Vicenza trasferito presso il Comune di Sandrigo è cessato in data 11/08/2023, per cui per l'anno 2024 non viene più previsto detto fondo;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO CHE il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

CONSIDERATO CHE le attese e necessarie indicazioni operative al riguardo sono arrivate con la nota prot. n. 179877 del 01/09/2020 della Ragioneria Generale dello Stato nella quale, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, viene illustrata l'idonea procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina, anche per i Comuni;

CONSIDERATO CHE il D.M. 17/03/2020, nelle premesse, e la circolare interministeriale del 13/05/2020 esplicativa del richiamato D.L. 34/2019, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati nell'anno 2024, non dovrebbe essere superiore a quelli del 31/12/2018 per cui, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 non dovrà essere adeguato in «aumento»;

EVIDENZIATO CHE l'eventuale adeguamento andrà poi eventualmente verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali alla data del 31/12/2024;

VISTO il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come da prospetto a seguire per l'anno 2016, incluse le indennità di posizione e risultato delle Posizioni organizzative, la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale, il fondo lavoro straordinario sono indicate nella tabella di cui alla determinazione n. 620 e 621 del 28/11/2018 e rettificato con determinazione n. 354 del 27/06/2019 come dettagliato nel seguente prospetto:

ANNO 2016 DETERMINAZIONE N. 620/18 N. 621/18 E 354/2019	DETTAGLIO LIMITE €
FONDO RISORSE DECENTRATE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI CONSOLIDATE	€ 121.293,98
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 6.604,51
RETRIBUZIONE DI POS. E RIS. DELLE P.O. IMPUTATE A BILANCIO	€ 53.939,28
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	€ 11.620,28

VISTO CHE per quanto attiene alla quota dello 0,22% del monte salari 2018, da ripartire proporzionalmente tra fondo dei dipendenti e PO/ Elevate Qualificazioni come da penultimo capoverso dell'art. 79 comma 3, si procederà con successivo provvedimento, ad impegnare la *quota di € 542,91 da destinare allo stanziamento per la retribuzione di risultato 2024 delle PO, importo escluso dal limite*;

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra riportato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composto dalle voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A) che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

TENUTO CONTO CHE il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO CHE la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

CONSIDERATO CHE verrà trasmesso al Revisore dei conti, la costituzione del fondo 2024, per le verifiche di competenza ed alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DATO ATTO CHE:

- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

RITENUTO pertanto di procedere con successivo atto alla determinazione definitiva ed all'impegno delle somme relative al fondo risorse stabili e variabili, dando atto che:

- per gli incentivi funzioni tecniche si provvederà alla determinazione dell'importo con successivo provvedimento appena l'Ufficio Tecnico avrà provveduto a comunicare i dati e ad individuare il gruppo di lavoro;
- per il risparmio lavoro straordinario anno 2023 si procederà successivamente alla determinazione dell'importo in quanto l'importo una volta quantificato dovrà essere vincolato nell'avanzo di amministrazione ed applicato l'avanzo stesso per il fine di che trattasi;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di costituire provvisoriamente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, come da *ALLEGATO A* alla presente determinazione, per un importo complessivo di € 146.477,96:

risorse stabili soggette al limite	€ 121.293,98
Risorse stabili escluse al limite	€ 23.865,76
Risorse variabili escluse dal limite	€ 1.318,22
	€ 146.477,96

- 3) Di rinviare a successivo atto l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
- 4) Di dare atto che, alla data attuale, sulla base di quanto stabilito dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 7/2024, non sussistono, alla data attuale, in base ai conteggi effettuati i presupposti per l'aumento del limite al trattamento accessorio del personale ai sensi dell'art. 33 c, fatti salvi i futuri adeguamenti delle risorse nel caso di superamento del numero dei dipendenti rispetto all'anno 2018;
- 5) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

- 6) Di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza onde ottenerne parere favorevole, come raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato in plurimi pareri (*cfr.*, *ex multis*, Circolare n. 20/2017), nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.
- 7) Di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, (come risulta dettagliato nella Determinazione n. 620/2018 e rettificato con determinazione n. 354 del 27/06/2019) nella somma delle due macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- 8) Di dare atto che, alla luce di quanto previsto con circolare n. 18 del 28/06/2021 – Conto annuale 2020 -del Ministero Economia e Finanze- Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato, il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, è stato ricertificato dal revisore del Conto con verbale n. 16 del 06/09/2021;
- 9) Di dare atto che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione
- Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

Maggian Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2024 - RISORSE STABILI		
Disposizione	Descrizione	
Art. 79, comma 1, let. a), del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21maggio 2018	
	la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalleseguenti risorse:	
SPECIFICA ARTICOLI		
	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi determine n. 620 e n. 621 del 28/11/2018 (certificato dal revisore del conto con verbale n. 20 del 26/11/2018) e rettificato con determina n. 354 del 27/06/2019 (certificato dal revisore del conto con verbale n. 14 del 26/06/2019)	
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018	€ 158.895,27
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo allacessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;	€ 2.960,49
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. d): eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	-
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. e): importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito , anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies; l’importo annuo di € 4.240,73 è stato tolto in quanto il dipendente è cessato in data 11/08/2023	
ARTICOLO 79, COMMA 1 lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett g): importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario , ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;	-
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera c)	Art. 67 - comma 2 - lett. h): risorse stanziare per incremento stabile della dotazione organica	-
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (A)		€ 161.855,76
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett. a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, (n. 32 dipendenti) adecorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019	€ 2.662,40
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera a)	Art. 67 - comma 2 - lett b): di un importo pari alle <u> differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali </u> ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 2.768,89
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera b)	un importo a base annua pari a € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contrattoin servizio al 31/12/2018 (n.34 dipendenti);	€ 2.873,00
ARTICOLO 79, comma 1 - lettera d)	un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipenditabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementiriconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174)	€ 4.438,59
ARTICOLO 79, comma 1 bis	risorse già carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (giuridico) e B1 e tra D3 (giuridico) e D1, da utilizzare per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B e D a cui si accedeva dalla posizione economicaB3 e D3. (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale) -decorrenza 1°/4/2023; (<u> n. 6,67dipendenti B3 - 1dipendente in D3 - alla data del 1° aprile 2023</u>); (sono stati rapportati al part time)	€ 11.122,88
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 (B)		€ 23.865,76

FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2024 - RISORSE VARIABILI		
Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 79 CCNL 2022	Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:	
SPECIFICA ARTICOLI		
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. d): Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione , computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importoconfluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€315,64
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera b)	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (€ 3.875.805,00) esclusa la quota relativa alla dirigenza.	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. j): Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	€ -
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. k): a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando chela copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE DEL FONDO (C)		€315,64
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera d)	eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ISTAT - Censimento) - <u>escluso oneri e irap</u>	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - lett. b): quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (Piani di Razionalizzazione della spesa)	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 lett. a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, tenuto conto anche di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 e dall'art. 56 ter CCNL 2016/2018 (servizi resi a terzi) <u>escluso oneri e irap</u> ;	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera a)	Art. 67 - comma 3 - leff. f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte rimborsi spese notifiche atti messi notificatori); <u>escluso onerie irap</u>	
risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	compensi Avvocatura (Corte dei Conti - Sez. Riunite - deliberazione n. 51/2011/CONTR); esclusooneri e irap	
	Incentivi funzioni tecniche - dal 01/01/2018 - art. 113 D.LGs. 50/2016 (Corte di Conti - Sez. Autonomie - deliberazione n. 6/2018/QMIG); escluso oneri e irap	
	compensi per <u>sponsorizzazioni</u> (art. 43 Legge n. 449/1997) che trovano copertura finanziaria in trasferimenti operati da <u>soggetti privati</u> in esecuzione di specifico contratto di sponsorizzazione (Corte dei Conti - Sez. Liguria - deliberazione n. 105/2018/PAR); <u>escluso oneri e irap</u>	
ARTICOLO 79, comma 2 - lettera c)	risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative e gestionali anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato (comprese anche le somme destinate ad incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi - art.56 quater ccnl 20216/2018). ove sussista la capacità di spesa nel bilancio. EX ART. 15, COMMA 5, DEI CCNL PRECEDENTI ORA DISAPPLICATO	€ -
ARTICOLO 79, comma 5	un importo a base annua pari a € 84,50 per unità di personale destinatarie del presente contratto in servizio al 31/12/208 (n. 34 dipendenti); solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022 importo € 2.873,00 all'anno per due annualità	
ARTICOLO 79, comma 3	€ 1.861,13 (pari allo 0,22% del monte salari 2018 € 845.970,00) (ove sussista la capacità di spesa nel bilancio) finanziabile solo in caso di scelte organizzative e gestionali e di politica retributiva connesse ad assunzioni di personale anche a t. d. (Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021) € 1.318,22 destinate al fondo ed € 542,91 destinate al budget delle P.o.	€ 1.318,22
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO (D)		€ 1.318,22

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ossiane i limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale determinato per l'anno 2016

TOTALE FONDO 2024 SOGGETTO A LIMITE DEL FONDO 2016	
TOTALE FONDO 2016 -determine n. 620 e n. 621 del 28/11/2018 (certificato dal revisore del conto con verbale n.20 del 26/11/2018) e rettificato con determina n. 354 del 27/06/2019 (certificato dal revisore del conto con verbale n. 14 del 26/06/2019) (al netto delle risorsevariabili escluse dal limite del Fondo)	€121.293,98
risorse stabili 2024 soggette al limite del Fondo 2016	€ 161.855,76
risorse variabili 2024 soggette al limite del Fondo 2016	€ 315,64
Totale decurtazioni-	-€ 40.877,42
Totale fondo soggetto al limite anno 2024 (al netto di € 1.649,82 in quanto cessato personale in soprannumero)	€ 121.293,98
TOTALE FONDO 2024 NON SOGGETTO A LIMITE DEL FONDO 2016	
risorse stabili 2024 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016	€ 23.865,76
risorse variabili 2024 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016	€ 1.318,22
Totale fondo non soggetto al limite anno 2024	€ 25.183,98

Art. 33 del DL. n. 34/2019	Quota d'integrazione del fondo a seguito dell'incremento del personale in servizio rispetto a quello in servizio al 31.12.2018. Calcolo della quota media pro-capite di salario accessorio e sua applicazione al numero di dipendenti superiore a quello in servizio alla data di cui sopra. <u>Il valore di integrazione del fondo è soggetto a variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento occupazionale del personale in servizio, con il limite minimo di garanzia costituito dall'entità del fondo relativo al 2018 ALLA DATA ATTUALE NON RISULTA UN AUMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO</u>
----------------------------	---

DECURTAZIONI			
Disposizione	Descrizione	Importo	
DECURTAZIONI PERMANENTI			
	Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). € 1.773,54 posizioni organizzative + € 4016,27 (decurtazioni ria cessati 2010-2013 per superamento limite 2010 e € 48,14 taglio alte professionalità 2013/2014)	-€ 5.837,95	
	Eventuali riduzioni del fondo per € 6.500,00 personale ATA dec. per . trasf. disp. legge art. 67 c. 2 lett. e) € 25.263,34 processi di esternalizzazione o trasferimento di personale (polizia Locale trasferimento al Consorzio) dec. Altro per . trasf. art. 67 c. 2 lett. e)	-€ 31.763,34	
DECURTAZIONI ANNO 2024 PER SUPERAMENTO LIMITE ANNO 2016			
	SU RISORSE STABILI (RIA cessati anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 €-2.960,49)	-€ 2.960,49	
	SU RISORSE VARIABILI (frazione ria cessati anno 2023)	-€ 315,64	
	TOTALE DECURTAZIONI	-€ 40.877,42	